

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**PREMESSO CHE**

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all’attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- con delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica (seduta del 26/04/2021) è stato autorizzato il dott. Paudice Michele allo svolgimento dell’attività extra rete formativa;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

**Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate dell’Università degli Studi di Genova**, con sede in Viale Benedetto XV, 6 - 16132 Genova, codice fiscale n. 00754150100, d’ora in poi denominato “Soggetto Promotore”, rappresentata dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica Prof. Roberto Fiocca, con delega da parte del Direttore del Dipartimento, prof. Franco Decian.

**E**

**L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II**, con sede legale in via Sergio Pansini, n. 5 – 80131 Napoli, C.F./P.IVA 06909360635, d’ora in poi denominata “Soggetto Ospitante”, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Tirocinante**

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica, il Dott. Paudice Michele, medico in formazione iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate dell'Università degli Studi di Genova, (d'ora in poi denominata "tirocinante").

### **Art. 3 – Durata tirocinio**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge per un periodo di tre mesi, dall'1/09/2021 al 30/11/2021.

Il Tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: P.I. di Citopatologia e Patologia Molecolare Predittiva afferente al DAI di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale.

### **Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività:

- Obiettivo della frequenza del dr. Paudice è quello di approfondire le proprie conoscenze in tema di in citopatologia e patologia molecolare.
- Tale attività si svolgerà tramite l'osservazione di preparati citologici, la frequenza presso il laboratorio di patologia molecolare e la partecipazione ad incontri multidisciplinari sotto la guida del Prof. Troncone Giancarlo.

### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### **Art. 7 – Tutore**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Prof. Troncone Giancarlo, Responsabile del P.I. di Citopatologia e Patologia Molecolare Predittiva afferente al DAI di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologica e Medicina Legale, quale tutore dal soggetto ospitante.

### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del Tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Fiocca Roberto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate dell'Università degli Studi di Genova, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

Il Tirocinante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività assistenziale svolta in formazione nella struttura ospitante.

### **Art. 11 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) il Soggetto Proponente è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sul Soggetto Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) il Soggetto Ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il Soggetto Ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

### **Art. 12 – Privacy**

Le Parti e il Tirocinante si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Il Tirocinante è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dal Soggetto Ospitante circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio è in capo al Soggetto Ospitante medesimo e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

### **Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

### **Art. 14 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.  
Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 15 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Genova.

#### **Art. 16 – Modalità di stipula**

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 17 – Imposta di bollo e di registro**

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Napoli sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

#### **Art. 18 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica extra rete formativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per L'Università degli Studi di Genova**  
**Il Direttore della Scuola di Specializzazione**  
**in Anatomia Patologica**  
**Prof. Roberto Fiocca**

**Per L'A.O.U. Federico II**  
**Il Direttore Generale**  
**Avv. Anna Iervolino**